

STATUTO DELLA "FONDAZIONE VILLA RUSSIZ"

CAPRIVA DEL FRIULI (GO)

La storia di Villa Russiz affonda le sue radici nel tempo. E' infatti il 1868 quando, a 27 anni, Elvine Ritter de Zahony sposa il Conte Teodoro de La Tour ricevendo come dono nuziale dal padre Barone Giulio Ettore Ritter de Zahony un consistente appezzamento terriero denominato Russiz, località del comprensorio di Capriva, adiacente all'allora confine italo — austriaco.

Completata la costruzione del castello, il Conte Teodoro de La Tour dà inizio ad una prosperosa attività agricola, dedicandosi in particolar modo alle attività vitivinicole, le cui tecniche enologiche innovative per il tempo anticipano e favoriscono l'imprenditorialità del comprensorio.

La contessa, senza figli e ben conscia delle ristrettezze che opprimono i bimbi delle classi sociali meno abbienti, nel gennaio 1877 fonda, ispirata da grande fervore religioso, l'Istituto Scolastico a favore delle giovani bisognose. Rimasta vedova nel 1894, fonda un altro istituto a Treffen in Austria e patrocina iniziative di grande valore anche in Germania.

L'opera, estinta con lo scoppio della prima guerra mondiale, trova rinnovato sostegno ed energia nel primo - dopoguerra, per merito di un'altra donna tenace e risoluta, la contessa Adele Cerruti, conosciuta come Suor Adele. Figlia di un aristocratico ligure, Adele partecipa alle operazioni belliche dell'Isonzo come crocerossina e alla sua direzione viene affidato il lazzaretto di Russiz. Nel 1919 fonda l'Istituto per accogliere le Orfane di Guerra della Venezia Giulia e di altre province d'Italia.

L'11 febbraio 1926 l'Istituto viene eretto in Ente Morale. Successivamente i beni di Russiz della Fondazione Elvine de La Tour vengono attribuiti all'Istituto e la località di Russiz viene identificata con il toponimo di Villa Russiz.

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE

E' costituita in Capriva del Friuli, con sede in via Russiz n. 4/6, la Fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 19, denominata "Fondazione Villa Russiz".

ART. 2

SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, con l'obiettivo dell'educazione integrale dei minori, agisce nelle forme previste dalla legislazione regionale vigente e persegue i seguenti scopi:

a) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrata, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai servizi di accoglienza ed educazione integrale di minori, di ambo i sessi, con particolari problemi familiari, sociali o assistenziali, nel rispetto delle disposizioni e dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento;

b) contribuire alla programmazione sociale e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti;

c) progettare e gestire servizi indirizzati alla prevenzione del disagio e politiche di sostegno rivolte direttamente alle famiglie quali percorsi educativi, ludico ricreativi, animazione di eventi;

d) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alle lettere b) e c);

e) attualizzare, nel rispetto delle volontà originarie dei fondatori dell'ente, agevolazioni sia nell'accoglienza che nelle varie forme di sostegno nei casi di ospiti orfani o che subiscono il disagio

familiare.

La Fondazione, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

La Fondazione può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della gestione associata dei servizi.

È consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, purché connesse, compatibili e finalizzate al raggiungimento delle finalità della Fondazione ed in particolare di quella agricola ad indirizzo vitivinicolo che rappresenta la storica gestione del patrimonio sociale.

ART. 3

EROGAZIONE DEI SERVIZI

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati, in armonia con lo Statuto medesimo, l'organizzazione, le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni della Fondazione e le modalità di accesso degli utenti agli stessi.

ART. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni acquisiti a seguito del lascito della Contessa Elvine Ritter de Zahony, del conte Teodoro de La Tour e della contessa Suor Adele Cerruti, che si compone oltre che nei fabbricati dell'educando e del centro aziendale, in una proprietà terriera destinata ad attività agricola, e dai beni acquisiti al patrimonio successivamente.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è pari ad euro 27.000.000,00 (ventisette milioni virgola zero zero). Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che verranno disposti a favore della Fondazione con specifica destinazione alla realizzazione di opere e servizi a favore degli ospiti della struttura e per progetti educativi specificamente identificati;
- contributi a destinazione vincolata;
- proventi della gestione destinati alla valorizzazione dei beni del patrimonio.

ART. 5

MEZZI FINANZIARI

La Fondazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione delle proprie attività con:

- le rendite del patrimonio, che consiste, oltre che nei fabbricati destinati ad attività assistenziale, dal centro aziendale e da una proprietà terriera destinata ad attività agricole in particolare vitivinicola;
- le rendite derivanti da attività strumentali dell'attività agricola quali a titolo esemplificativo: produzione di energia da fonti rinnovabili, trasformazione, valorizzazione e vendita diretta di prodotti aziendali, agriturismo, fattoria didattica;
- i ricavi provenienti dalle rette di ricovero;
- i contributi ed elargizioni straordinari di enti pubblici e privati, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.

Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili devono essere reimpiegati nell'attività della Fondazione o comunque destinati ad incrementare il patrimonio della stessa.

ART. 6
ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un ulteriore mandato;
- il revisore dei conti.

La carica di consigliere è retribuita con un gettone di presenza, per ogni seduta del Consiglio, nella misura pari all'importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri del Comune in cui ha sede la Fondazione.

Al Presidente compete un'indennità di carica pari a quella spettante al Sindaco del Comune in cui ha sede la Fondazione. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un rimborso delle spese vive di viaggio e trasferta sostenute per la partecipazione ad attività di interesse della Fondazione. Ai consiglieri verrà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'accesso alla Fondazione dalla propria residenza, in occasione dello svolgimento dei compiti istituzionali.

ART. 7
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Istituto è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette membri.

Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione sentito il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia.

I Consiglieri vengono nominati:

- * due dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- * due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia;
- * uno dal Sindaco del Comune di Capriva del Friuli;
- * uno dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

Gli organismi sopraddetti sono tenuti a provvedere alle nomine dei consiglieri di competenza entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- coloro che ricevono uno stipendio o salario dall'Ente;
- coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'Ente;
- i parenti fino al terzo grado dei dipendenti dell'Ente;
- coloro che abbiano compiuto reati contro la Pubblica Amministrazione, con condanna anche in primo grado o patteggiamento superiore ai dodici mesi o con condanna per reati nei confronti dei minori.

Non possono inoltre far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti, i discendenti, parenti ed affini entro il secondo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. La decadenza viene rilevata dal Consiglio di Amministrazione ed ha efficacia immediata.

ART. 8
COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione a tutti gli effetti sia nei confronti dei terzi

che in giudizio.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- b) la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;
- c) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;
- d) l'osservanza delle regole contenute nello statuto.

Nei casi di urgenza il Presidente può compiere qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva.

Il bilancio di previsione costituisce, in capo al Presidente, autorizzazione operativa in materia gestionale della Fondazione.

Il Presidente può delegare, anche in via transitoria, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei consiglieri, al Segretario o ai dirigenti e funzionari della Fondazione.

ART. 9

VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun mandato.

ART. 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati di gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre su tutti i provvedimenti che ritiene finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione hanno luogo per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno tre dei componenti il Consiglio stesso.

L'invito alle adunanze, contenente l'ordine del giorno, deve essere sottoscritto dal Presidente ed inviato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo. La convocazione può essere effettuata anche via fax, e-mail o telegramma.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Qualora la delibera abbia ad oggetto la dismissione dei beni del patrimonio ed il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità della Fondazione, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale, rapportato ad attualità, per l'adozione della stessa è richiesto il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni vengono fatte per appello nominale e a voti palesi. Hanno sempre luogo a voti segreti le votazioni concernenti persone.

I consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione e devono dichiararlo anche se non partecipano alla votazione.

ART. 11

VERBALI

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di assenza del Segretario, i verbali vengono redatti da un consigliere o da un impiegato della Fondazione designato dal Consiglio.

ART.12

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza o la cessazione della carica per le dimissioni, morte o impedimento permanente, quando è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, è tempestivamente comunicata ai soggetti di cui al precedente art. 7 per la sostituzione, nonché all'autorità tutoria per quanto di competenza. La surroga è disposta dall'Ente o Autorità che ha provveduto alla sua nomina.

Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte.

ART 13

REVISORE DEI CONTI

L'Assessore Regionale con delega per le autonomie locali provvede alla nomina di un revisore dei conti.

Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato solo per un ulteriore mandato. Al revisore dei conti spetta il compenso annuo determinato in sede di nomina che comunque non può essere superiore ad 1/6 del compenso annuale spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al revisore spettano le funzioni di controllo sull'attività della Fondazione con particolare riguardo agli aspetti finanziari e contabili.

Il revisore dei conti ha diritto ad intervenire ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

ART 14

ORGANIZZAZIONE

Con apposito regolamento organico saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento interno della struttura, individuate le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e definite le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente.

ART 15

BILANCIO DELLA FONDAZIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente, entro il mese di dicembre, all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, comprensivo della relazione sull'attività svolta e da svolgere.

Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente, entro il mese di aprile, all'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione, comprensivo della relazione sull'attività svolta.

ART. 16

IL SEGRETARIO

Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario. La nomina può essere effettuata anche con incarico professionale e/o rapporto di collaborazione a progetto.

Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio di Amministrazione, coordinare l'attività dell'Ente e, su delega del Presidente, di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

CONTROLLO E VIGILANZA

La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulla Fondazione ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile e delle leggi speciali in materia. .

ART. 18

MODIFICHE STATUTARIE

Ogni modifica al presente Statuto verrà apportata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri e sarà sottoposta all'esame tutorio a norma delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 19

ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio della stessa sarà destinato, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità dei voti espressa da tutti e sette i consiglieri aventi diritto, ad istituzioni con finalità analoghe e in particolare a quelle che si dedicano all'assistenza, all'educazione ed alla formazione in favore dei minori.

Il liquidatore viene nominato dal Presidente della Regione.

ART. 20

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative ed i regolamenti in vigore.

VISTO: IL PRESIDENTE